

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 54-20705/2016

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della **fase di Verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto di "completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone".
Comune di Rivalta di Torino
Proponente: Cave Sangone S.p.A
Esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 23 dicembre 2015 Renato Fecchino, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Sangone S.p.A, con sede legale in Rivalta di Torino – via San Luigi, 130 – Codice Fiscale e Partita IVA 00919010017 – ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di "completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone nel Comune di Rivalta di Torino " in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98.
- in data 21 gennaio 2016 è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati – recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento – ed è stata messa a disposizione la documentazione presentata.
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- in data 09/03/2016 è stata inviata alla ditta una comunicazione di motivi ostativi ai sensi della L. 241/90 e smi, relativamente alla procedibilità dell'istanza, evidenziando problematiche che nel complesso:
 - manifestavano notevole incertezza sulle reali volumetrie di scavo, di ritombamento e sulle effettive superfici utilizzate, oltrechè dubbi sui materiali da utilizzarsi nel ritombamento;
 - erano state oggetto di procedimenti sanzionatori ed eventuali obblighi di ripristino, la cui ottemperanza doveva essere verificata prima di qualsiasi ulteriore variazione del progetto originario.

Con nota PEC n. 35913 del 18/03/2016 sono pervenute le controdeduzioni da parte della Ditta.

- in data 05/04/2016 è stata emanata dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali la determina n. 15-7973/2016 di improcedibilità dell'istanza di verifica, a causa delle problematiche illustrate nella "comunicazione di motivi ostativi", non superate da quanto presentato nelle "controdeduzioni" della Ditta;
- in data 29/06/2016 la società Cave Sangone Spa ha presentato ulteriore documentazione, in parte amministrativa e in parte tecnica. La documentazione contiene anche i verbali redatti da funzionari della Regione Piemonte relativi ad accertamenti fatti ai sensi l.r. 69/78 e in tema di polizia mineraria; nei verbali viene dato atto dell'avanzamento dei lavori di sistemazione morfologica dei luoghi oggetto di scavi. È stata prodotta inoltre una relazione tecnica con allegata planimetria che rappresenta lo stato attuale dell'area a giugno 2016, dal quale risulta evidente che la maggior parte del ritombamento dello scavo è già stato effettuato.
- in data 04/07/2016 con nota n. 81606 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, convocazione della Conferenza dei Servizi, ferma restando la determina di improcedibilità n.15-7973/2016 del 05/04/2016 citata, considerando già esperita la fase di pubblicazione del progetto, avvenuta sul sito della Città metropolitana a partire dal 21/01/2016.
- in data 11/07/2016 è stato eseguito un sopralluogo istruttorio sull'area in cui si è preso atto della corrispondenza dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato nell'elaborato grafico prodotto a giugno 2016.
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 e smi.
- l'istruttoria è stata svolta con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico.
- la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della l. 241/1990 e smi, si è regolarmente svolta in data 12/07/2016 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 a Torino.
- In data 15/07/2016 (prot. CM 87076 del 27/07/2016) la Società Cave Sangone SpA ha inviato una planimetria di recupero ambientale aggiornata a seguito delle indicazioni emerse in Conferenza dei Servizi del 12/07/2016: la "Tavola 1.2. int Planimetria di riqualificazione ambientale- integrazione-luglio 2016".

Rilevato che:

- la richiesta si configura come variante del progetto già autorizzato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 92 del 20 marzo 2007.
- L'attività di sistemazione ambientale definitiva, secondo quanto illustrato nel presente progetto, contempla in estrema sintesi i seguenti interventi:

Settore Ovest:

- cessione area rinaturalizzata vicina alla pista per aeromodelli;
- completamento della sistemazione morfologica dell'area oggetto di ritombamento e realizzazione di area di deposito e stoccaggio;
- realizzazione barriere verdi lungo la Variante del Dojrone.

Settore Est:

- rinaturalizzazione laghetto;

- creazione di un percorso ciclabile e pedonale che permetterà la fruibilità dell'area naturalistica delle sponde del Sangone;
 - realizzazione barriere verdi lungo Variante del Dojrone.
- I restanti settori, interessati dalla presenza di impianti di lavorazione, uffici ed aree di stoccaggio materiali, è previsto che rimangano quali aree produttive a servizio delle attività della Società Cave Sangone e vengono dunque stralciate dal piano di recupero.
- Il progetto autorizzato prevedeva di restituire a riuso agrario 46.800 m² dell'area, a bosco planiziale 87.500 m², ad arbusteto 12.000 m² e a specie idrofile 6.600 m². Nell'ultima proposta progettuale discussa in Conferenza dei Servizi non sono state più previste aree destinate a recupero agrario e bosco planiziale, mentre è stata confermata unicamente la realizzazione, come nel progetto autorizzato, del recupero ad arbusteto 12.000 m² e a specie idrofile 6.600 m²; viene inoltre prevista la realizzazione di 900 m di barriere verdi, di una pista di accesso al greto del Sangone, l'eliminazione del recinto cavalli nell'area laghetto e la naturalizzazione sponde del laghetto stesso.
- A seguito delle indicazioni emerse nella Conferenza dei Servizi del 12/07/2016, la Ditta ha aggiornato la planimetria di recupero ambientale prevedendo i seguenti interventi e aggiornamenti:
- 1) aggiunta nel settore occidentale di un'area a bosco planiziale (circa 2 ha), con relativa sottrazione di superficie destinata a piazzale;
 - 2) allungamento della siepe di carpino bianco lato Est Variante del Dojrone e realizzazione della siepe campestre arboreo-arbustiva mista lungo il restante perimetro del settore occidentale, con il completo mascheramento di tutto il settore;
 - 3) aggiornamento dello stato di fatto nel settore orientale con riporto di tutti gli impianti, cumuli e uffici prima non cartografati ed evidenziazione della pista interna;
 - 4) aggiunta dell'area del distributore di carburante.
- L'ultima autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è stata rilasciata con Determinazione n. 92 del 20 marzo 2007 della Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ai sensi della L.R. n. 69/78, e Autorizzazione Comunale n. 220/2006 del 19 febbraio 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, con scadenza al 19 marzo 2011

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza e non facenti parte dell'Organo Tecnico i seguenti pareri:

- Note n. 3934 del 26/02/2016, n. 6342 del 05/04/2016 e n. 11634 del 11/07/2016 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte.

L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati, hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

Ai fini del completamento degli interventi di recupero ambientale della cava deve essere acquisita l'autorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978 e s.m.i di competenza della Regione Piemonte.

Dal punto di vista **della pianificazione di settore e territoriale:**

- L'area d'intervento è inserita nell' Area contigua della fascia fluviale del Po- tratto torinese (f3) ai sensi della L.R. n. 19/2009; pertanto essa è soggetta al vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Dlgs 42/2004, art. 142 lettera f) *"i parchi e le riserve regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*, oltre che parzialmente alla lettera c).
- L'area risulta in parte interna alla fascia A definita dal PAI (settore sud-orientale) ed in parte nella Fascia B.
- Per quanto riguarda il PRGC, la destinazione ad attività estrattiva dell'area è legata allo svolgimento di tale attività e del recupero ambientale dell'area; scaduta la tempistica prevista per il ripristino ambientale, l'area tornerà ad avere destinazione agricola. Al fine di mantenere l'attività di lavorazione degli inerti oltre il termine che sarà fissato dall'autorizzazione ex lr. 69/78 e smi per il completamento degli interventi di recupero ambientale, sarà necessario che il Comune approvi una variante al PRGC.

Ritenuto che:

Dal punto di vista **tecnico - progettuale:**

- A seguito della presentazione della documentazione del 29/06/2016 e del sopralluogo dell'11/07/2016 si è appreso che gran parte del ritombamento dell'area di scavo, che nell'istanza della fase di verifica del 23/12/2015 era stato indicato come intervento ancora da eseguire, allo stato attuale è già stato effettuato. Pertanto nel progetto in esame di "completamento interventi di recupero ambientale" non sono più previsti né ulteriori scavi estrattivi né ulteriori ritombamenti.
- Il progetto di "completamento del recupero ambientale" prevede, al termine degli interventi di "recupero ambientale" una trasformazione d'uso del suolo da agricolo e naturalistico a produttivo, per una porzione significativa dell' area in disponibilità.
- Durante la Conferenza dei Servizi del 12/07/2016 è stato richiesto all'azienda di ridurre, per quanto possibile, le aree destinate all'attività produttive, e quindi di aumentare le superfici destinate a recupero, privilegiando le aree più marginali al fiume; è stato chiesto pertanto di produrre un apposito elaborato grafico, nel quale siano evidenziate le aree occupate da impianti, dall'attività già in corso e la proposta di ampliamento delle aree destinate a recupero ambientale.
- L'elaborato di cui al punto precedente è pervenuto alla Città metropolitana in data 15/07/2016.

- Dal punto di vista **ambientale:**

Attività di recupero rifiuti non pericolosi:

- Dal punto di vista autorizzativo, sull'area esisteva un'autorizzazione al recupero dei rifiuti che è scaduta nel 2014; in data 06/08/2014 è stata avanzata una richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Nell'ambito del conseguente iter istruttorio si sono svolte 3 Conferenze dei Servizi; nell'ultima riunione del 27/05/2015 è stata decisa la sostanziale sospensione del procedimento in quanto la conformità urbanistica dell'area non era più tale essendo, la stessa, subordinata all'autorizzazione rilasciata ai sensi della ex LR 69/78 che garantiva di fatto, fino al completamento del recupero ambientale della cava, la destinazione dell'area ad uso cava/produttivo.

Recupero ambientale:

- In riferimento alla *“Tavola 1.2. int Planimetria di riqualificazione ambientale- integrazione- luglio 2016”* pervenuta in data 15/07/2016 si richiede che:
 - ✓ la siepe prevista a contorno del piazzale occidentale sia composta da specie arboreo-arbustive autoctone, tipiche delle associazioni fitosociologiche del contesto in cui si opera;
 - ✓ la siepe di cui sopra abbia una profondità di almeno quattro metri ed un sesto di impianto irregolare in modo da simulare al meglio una formazione vegetale naturale;
 - ✓ nel progetto definitivo per la realizzazione del bosco planiziale siano specificate le specie e il sesto di impianto utilizzati; anche in questo caso la scelta delle specie dovrà avvenire fra quelle autoctone e il sesto di impianto dovrà essere irregolare in modo da simulare al meglio una formazione vegetale naturale.

Compensazioni:

- Il progetto, che dovrà essere presentato ai sensi della l.r. 69/78 e smi, dovrà contenere le proposte di alcuni interventi di riqualificazione della vegetazione o di rimboschimento, per un'area complessivamente pari a circa 110.000 m² (corrispondenti alla superficie che rimane non recuperata nel progetto attuale), preventivamente concordati con il Comune di Rivalta.
- il PTC2 ha individuato le aste fluviali come parte integrante della rete ecologica provinciale, è quindi importante che nel tempo questi corridoi ecologici vengano incrementati, per questo motivo si chiede all'Azienda di concentrare le attività di recupero ambientale nelle aree in prossimità del Sangone.

Ritenuto che:

- l'interesse preminente espresso dalle Amministrazioni in Conferenza dei Servizi sia quello della sistemazione definitiva dell'area e dell'opportunità di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva svolta nel sito;
- la condizione di esclusione dalla fase di valutazione emersa nell'ambito della Conferenza di VIA, sia quella dell'implementazione delle aree a recupero ambientale, rispetto alle superfici attualmente destinate a stoccaggio e lavorazione materiali inerti;
- tale richiesta sia stata recepita dalla Ditta Cave Sangone nella planimetria integrativa del 15/07/2016 (Tavola 1.2. int Planimetria di riqualificazione ambientale- integrazione- luglio 2016). Tuttavia, rispetto a quanto indicato nella planimetria citata, necessitano, ai fini della presentazione del progetto ex l.r. 69/78 e smi, le seguenti integrazioni:
 - ✓ la siepe prevista a contorno del piazzale occidentale dovrà essere composta da specie arboreo-arbustive autoctone, tipiche delle associazioni fitosociologiche del contesto in cui si opera;
 - ✓ la siepe di cui sopra dovrà avere una profondità di almeno quattro metri ed un sesto di impianto irregolare in modo da simulare al meglio una formazione vegetale naturale;
 - ✓ nel progetto definitivo per la realizzazione del bosco planiziale dovranno essere specificate le specie e il sesto di impianto utilizzati; anche in questo caso la scelta delle specie dovrà

avvernire fra quelle autoctone e il sesto di impianto dovrà essere irregolare in modo da simulare al meglio una formazione vegetale naturale.

- per il procedimento ai sensi della LR 69/78 e smi dovranno essere individuati congiuntamente al Comune di Rivalta gli interventi di compensazione e miglioramento, sopra citati.
 - In considerazione delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto può essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 l.r. 40/98 e smi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.
- 1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali,** sopra illustrati, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito delle procedure di approvazione del progetto definitivo e, in particolare, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ex l.l.r.r. 69/78 e smi condotta dalla Regione Piemonte.
- 2) Prescrizioni per la realizzazione dell'opera**
- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento. Qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino
 - *In fase di esercizio*
 - Prevedere misure di mitigazione aggiuntive contro la propagazione delle polveri causate dai mezzi in uscita dall'area di cava, quali per esempio periodiche bagnature.
 - Effettuare una corretta regimazione delle acque superficiali.
 - Limitare il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenere in efficienza il reticolo idrico superficiale.
- 3) Adempimenti**
- Sia comunicato al Dipartimento ARPA, territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98;

Visti:

- i pareri pervenuti dai soggetti interessati, in atti;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/07/2016, in atti
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
- il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** il progetto di *“completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone”*, localizzato nel Comune di Rivalta di Torino e presentato dalla Ditta Cave Sangone SpA, con sede legale in Rivalta di Torino – via San Luigi, 130 – Codice Fiscale e Partita IVA 00919010017, **dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all’art. 12 della l.r. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i, subordinatamente alle prescrizioni sopra dettagliate, che si richiamano sinteticamente:

- 1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali
- 2) Prescrizioni per la realizzazione dell’opera
- 3) Adempimenti

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

data: 05.08.2016

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA